

genti nel 1796. corrispondono perfettamente all'importante contemplato oggetto, vengono queste perciò col presente Proclama richiamate, e rese pubblicamente note.

I. Viene risolutamente proibito ad ognuno di Navigare, e far Noli a pregiudizio delle Fraglie de' rispettivi Traghetti, allor quando non sia munito prima delle prescritte Libertà, o Titoli.

II. Tutte le Barche di qualunque genere inservienti a' Traghetti, saranno riconosciute, da persona da Noi appositamente destinata, atte alla Navigazione numerate, e bollate con Regio Imperial improntò; dovendo pur li Gastaldi invigilare, onde non sieno ammessi arbitrij su questo importante articolo, ed al caso di contravvenzione si autorizzano, a sospendere, anche se occorresse li Noleggi, tanto di volta, come a posta; sostituendo la Barca, che dietro al Rotolo dovrebbe succedere e facendone l'immediato rapporto a questo Dipartimento.

III. Egual obbligo incomberà pure alli Gastaldi d'invigilare, onde non succedino defraudi nel trasporto delli Colli, e Tramesi, nè vi sarà alcuno che osi di percepire di proprio arbitrio Noleggi maggiori a quelli prescritti dalle Tariffe, pronto però sempre questo Dipartimento a divenire alle possibili condiscendenze, che richieste fosse.